

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**Approvato con delibera n. 6 del 24.09.2004  
Modificato con delibera n. del**

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 Oggetto**

[1] Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

[2] Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione, alle leggi regionali e statali ed, infine, al Regolamento del Senato della repubblica, laddove applicabile.

## **CAPO II CONVOCAZIONI**

### **Art. 2 Competenza per la convocazione**

[1] Il Consiglio dell'unione è convocato dal Presidente del Consiglio su propria iniziativa o nei casi indicati nell'art. 16, comma 7, dello Statuto.

[2] Può essere convocato dal Vicepresidente del Consiglio unicamente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio.

[3] In caso di assenza o impedimento sia del presidente che del Vicepresidente del Consiglio, il potere di convocazione compete al Consigliere più anziano di età, conformemente a quanto prescritto dall'art. 17, comma 3, dello Statuto.

### **Art. 3 Procedura di convocazione**

[1] L'atto di convocazione, debitamente assunto al protocollo generale dell'Unione, è inoltrato, a mezzo **pec**, alle Segreterie dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, le quali provvederanno, tramite i propri messi notificatori, alla consegna di copia dell'atto ai Consiglieri dell'Unione eletti nel Comune, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto, e a darne comunicazione via **pec** dell'avvenuta notifica. **Nella convocazione va indicata la modalità della seduta che può essere in presenza, online o mista.**

### **Art. 4 Sede di riunione**

[1] Le riunioni del Consiglio dell'Unione potranno tenersi presso la sede dell'Unione o, in forma itinerante, presso le sedi di ordinarie sedute dei Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Unione.

[2] **La sede ove si tiene il Consiglio dell'Unione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.**

## **Art. 5** **Documentazione**

[1] Le proposte deliberative, complete degli eventuali allegati e dei materiali di riferimento, dovranno essere messe a disposizione dei Consiglieri **alla data della comunicazione di convocazione** mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione e deposito presso i locali della Segreteria dell'Unione **e tramite posta certificata**.

[2] In caso di inottemperanza alla prescrizione di cui al precedente comma, qualsiasi Consigliere dell'Unione potrà elevare contestazione immediata al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione, con qualsiasi mezzo, anche informatico, e potrà richiedere, prima della trattazione del punto, che lo stesso non venga trattato per mancanza di tempestiva informazione. Se un terzo dei Consiglieri aderisce alla proposta di non trattazione, il presidente del Consiglio ne dovrà disporre il rinvio ad altra seduta.

## **CAPO III** **POTERI DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 6** **Presentazione delle proposte**

[1] Ciascun Consigliere può presentare proposte deliberative mediante atto indirizzato al Presidente del Consiglio dell'Unione.

[2] Il Presidente del Consiglio dell'Unione, ricevuta la proposta, la trasmette al Presidente della Giunta dell'Unione, per opportuna informazione, ed al Segretario, per l'istruttoria, il quale, una volta compiuta, ne disporrà la trasmissione al Presidente del Consiglio ai fini dell'inserimento del punto all'ordine del giorno.

### **Art. 7** **Presentazione di emendamenti**

[1] Ciascun Consigliere può presentare emendamenti o subemendamenti alle proposte di deliberative iscritte all'ordine del giorno. **Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, le integrazioni e le modifiche che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima delle dichiarazioni di voto. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.**

[2] Il termine ultimo per la presentazione degli stessi è rappresentato dall'inizio della fase di votazione sul punto.

[3] Sugli emendamenti o subemendamenti presentati sono chiamati ad esprimere i pareri i tecnici i funzionari competenti. Se l'emendamento è presentato durante la seduta del Consiglio e qualcuno dei funzionari competenti non è presente, può esprimere il proprio parere, in sostituzione, il Segretario Generale o altro funzionario presente, i quali, però, possono dichiararsi incompetenti ed in tal caso il punto all'ordine del giorno è rinviato. La sostituzione di cui al presente comma non è consentita sugli emendamenti che interessano il bilancio, il cui parere deve essere espresso unicamente dal ragioniere generale.

### **Art. 8** **Interpellanze**

[1] Ciascun Consigliere può presentare interpellanze aventi natura esclusivamente politica indirizzate al Presidente della Giunta.

[2] Le interpellanze possono essere presentate per iscritto o oralmente anche durante la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alle comunicazioni, e possono essere tramutate in mozioni e sottoposte alla valutazione del Consiglio.

**[3] Alle interpellanze va data risposta entro 30 giorni dalla presentazione.**

## **Art. 9 Interrogazioni**

[1] Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni indirizzate al presidente della Giunta se riguardino attività di gestione o di indirizzo politico, o al Presidente del Consiglio, se riguardino attività di direzione dei lavori del Consiglio.

**[2] Le interrogazioni possono essere presentate per iscritto oppure poste oralmente durante ogni seduta del consiglio dell'unione.**

[3] L'interrogante potrà richiedere, alternativamente, risposta scritta o la trattazione in Consiglio.

**[4] Il Presidente della Giunta dell'Unione o un suo delegato possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta entro i 30 giorni successivi dalla presentazione della stessa.**

**[5] L'interrogante può replicare soltanto per replicare se sia o non sia soddisfatto della risposta e per esporne brevemente le ragioni.**

**[6] La risposta all'interrogazione e la relativa replica non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuna di esse.**

**[7] Nel caso in cui vengono presentate più di tre interrogazioni scritte può essere richiesta dai consiglieri interroganti la trattazione in consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.**

## **Art. 10 Ordini del giorno e mozioni**

[1] Ciascun Consigliere potrà presentare per iscritto, anche durante le sedute Consiglio, ordini del giorno o mozioni, da sottoporre alla votazione del Consiglio, che impegnino l'Ente a particolari adempimenti. L'ordine del giorno può essere presentato anche dal Presidente e dai componenti della Giunta.

[2] La mozione è un atto di indirizzo teso ad impegnare il Presidente della Giunta e la Giunta stessa ad affrontare una determinata questione, a deliberare una certa proposta o ad adottare determinati provvedimenti.

[3] L'ordine del giorno è un atto di indirizzo a contenuto politico avente carattere di denuncia, di solidarietà, di richiesta anche nei confronti di altri enti ed istituzioni pubbliche o private.

[4] Tali mozioni o ordini del giorno possono essere trattati e votati prima della conclusione dei lavori.

**[5] Tra i punti all'ordine del giorno dovranno essere inseriti i seguenti punti:**

- **Interrogazioni**
- **Comunicazioni**

## **CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

### **Art. 11 Poteri del Presidente**

[1] Il Presidente del Consiglio regola l'ordinato svolgimento del Consiglio dell'Unione ed ha potere di richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di disordini o di intemperanza di chiunque dei presenti in aula.

[2] Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

[3] Il Presidente concede e revoca la parola, secondo l'ordine di prenotazione e può stabilire, di volta in volta, all'inizio di ciascun punto all'ordine del giorno, secondo la sua importanza, il tempo massimo di ciascun intervento, fermo restando il diritto di ciascun Consigliere di parlare per dieci minuti.

### **Art. 12** **Poteri del Vicepresidente**

[1] Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, e durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

### **Art. 13** **Presidenza del Consigliere anziano**

[1] In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente del Consiglio, la presidenza compete al componente più anziano di età, il quale, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

### **Art. 14** **Diritto d'intervento**

[1] Ciascun Consigliere, il Presidente ed i componenti della Giunta, hanno diritto di intervento una sola volta su ciascun punto all'ordine del giorno, ad eccezione delle interrogazioni, per il tempo indicato dal Presidente del Consiglio all'inizio della discussione sul punto stesso.

[2] Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere Capogruppo, o un Consigliere del suo gruppo delegato, può parlare due volte, gli altri Consiglieri una sola volta.

[3] Ciascun Consigliere ha, inoltre, diritto di intervento, esclusivamente per dichiarazione di voto, subito prima della fase di votazione.

[4] Dopo il completamento della fase di votazione sul punto ciascun Consigliere ha diritto di intervento esclusivamente per fatto personale, qualora abbia motivo per ritenersi personalmente leso dalle dichiarazioni di altro Consigliere. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza di voti.

## **CAPO V** **GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 15** **Costituzione dei Gruppi**

[1] I Consiglieri possono formare dei Gruppi Consiliari. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

[2] **I consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari con dichiarazione espressa da comunicare al presidente del consiglio ed al segretario. Possono costituirsi in gruppo anche consiglieri eletti in liste comunali diverse. I gruppi consiliari presentano per iscritto la loro costituzione ed il nominativo del relativo capogruppo ed eventualmente di chi lo sostituisce in caso di assenza.**

[3] **I consiglieri che non dichiarino appartenenza ad un gruppo consiliare, o che fuoriescano da un gruppo costituito senza aderire ad uno dei gruppi presenti in consiglio, vengono iscritti al gruppo misto.**

[4] **La decisione di cambiare gruppo da parte di uno o più Consigliere, deve essere indirizzata per iscritto, corredata dall'accettazione di tutti i componenti del gruppo di nuova adesione, al Presidente del Consiglio ed al Segretario. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare, i Consiglieri che non optino per alcun gruppo, vengono iscritti d'ufficio al gruppo misto.**

[5] **Se nel gruppo misto non viene indicato il capogruppo tale incarico verrà svolto dal consigliere più anziano.**

#### **Art. 16**

#### **Conferenza dei Capigruppo**

[1] I Capigruppo unitamente al Presidente del Consiglio, che la presiede, costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo.

[2] La Conferenza dei Capigruppo è organo di ausilio del Presidente con funzioni propositive, consultive e di programmazione dei lavori del Consiglio.

[3] **La conferenza dei capigruppo è convocata a mezzo informatico (Posta certificata, email) dal Presidente e presieduta dallo stesso o da chi legalmente lo sostituisce.**

[4] **I consiglieri capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.**

### **CAPO VI**

### **COMMISSIONI CONSILIARI**

#### **Art. 17**

#### **Costituzione delle Commissioni**

[1] Sono costituite le seguenti Commissioni:

- 1<sup>a</sup> Commissione "*Affari istituzionali*", composta da sette consiglieri, con il compito di trattare le seguenti materie: rappresentanza, attività legale, funzionamento organi istituzionali, organizzazione burocratica, affari generali, formazione e-government;
- 2<sup>a</sup> Commissione "*Affari tecnici e finanziari*", composta da sette consiglieri, con il compito di trattare le seguenti materie: espropriazioni, protezione civile, finanza.

[2] Il Presidente non può far parte, con diritto di voto, di nessuna Commissione, ma può partecipare alle stesse con diritto di intervento.

[3] Alle nuove ed eventuali sostituzioni provvede il Presidente, sentiti i Consiglieri interessati.

#### **Art. 18**

#### **Funzionamento delle Commissioni**

[1] Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

[2] L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la determinazione di nomina, ed è presieduta e convocata dal consigliere più anziano di età.

[3] In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

[4] Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

[5] La convocazione è disposta, con le stesse modalità di cui all'art. 3, a cura del Presidente, o da chi legalmente lo sostituisce con avviso scritto, contenente indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione a mezzo informatico (posta certificata o mail) almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio dell'Unione entro lo stesso termine.

[6] Assume le funzioni di Segretario della Commissione il componente designato dalla Commissione stessa, il quale ha il compito di verbalizzare le sedute. Copia di ciascun verbale dovrà essere inviato al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale.

#### **Art. 19** **Funzioni delle Commissioni**

[1] Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati al Consiglio.

[2] Le Commissioni hanno, altresì, potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

#### **Art. 20** **Incarichi di studio**

[1] Il Consiglio dell'Unione può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

[2] Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

### **CAPO VII** **I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

#### **Art. 21** **Designazione e funzioni**

[1] All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

[2] La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

[3] L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

## **CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 Diffusione**

[1] Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella Sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso verrà consegnata, a cura dell'ufficio di segreteria, ai Consiglieri neo-eletto, all'atto dell'insediamento.